

INFORMATIVA - TASI 2014

Tributo Servizi Indivisibili

SCADENZE DI VERSAMENTO

Per ABITAZIONE PRINCIPALE e RELATIVE PERTINENZE

- VERSAMENTO ACCONTO 50% ENTRO IL 16 OTTOBRE 2014

- VERSAMENTO SALDO ENTRO IL 16 DICEMBRE 2014

N.B. il versamento TASI deve essere effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, e pertanto in auto-liquidazione da parte del soggetto passivo, come per IMU.

Per immobili DIVERSI dall'Abitazione Principale

N.B. per il 2014 l'aliquota per immobili DIVERSI dall'Abitazione Principale è pari a "0" ZERO – per tanto per tali immobili non è dovuto nessun versamento d'imposta

Le Delibere, le Aliquote, i Regolamenti Comunali, le informazioni, programmi di calcolo, informative, modulistica, dichiarazioni, modello F/24 per versamento e materiale di approfondimento in materia IUC sono consultabili on-line SUL SITO DEL Comune di valfurva.

ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI 2014

Si riportano le aliquote TASI:

ABITAZIONE PRINCIPALE come definita ai fini IMU Se <u>l'abitazione principale</u> è occupata da un soggetto diverso dal possessore, l'occupante versa il 20 % dell'imposta dovuta, la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale.	ALTRI IMMOBILI per <u>fabbricati diversi da abitazione principale</u> e pertinenze e per le <u>aree edificabili la tasi non è dovuta</u>
ALIQUOTA "<u>ABITAZIONE PRINCIPALE</u>"	ALIQUOTA "<u>ALTRI IMMOBILI</u>"
2,0 per mille	"0" ZERO



CALCOLO TASI

RENDITA CATASTALE	RIVALUTAZIONE RENDITA CATASTALE DEL 5%	APPLICAZIONE DEL MOLTIPLICATORE PER DETERMINARE LA BASE IMPONIBILE	APPLICAZIONE ALIQUOTA TASI STABILITA DAL COMUNE PER CALCOLARE LA TASI LORDA ANNUA	APPLICAZIONE QUOTA DI POSSESSO E DETRAZIONE PER CALCOLARE L'IMPORTO TASI DA VERSARE
Passaggio 1	Passaggio 2	Passaggio 3	Passaggio 4	Passaggio 5
<p>Prendiamo la Rendita Catastale riportata nella Visura Catastale aggiornata</p> <p>esempio : R.C. € 500 Categoria A/2</p>	<p>Rivalutiamo la rendita catastale del 5 %</p> <p>calcolo da effettuare :</p> <p>$(500 \times 5 / 100) + 500 = € 525$</p>	<p>Calcoliamo ora la base imponibile moltiplicando la rendita catastale rivalutata, derivante dal passaggio 2 (nel caso € 525), per uno dei moltiplicatori sotto riportati, diversi per categoria catastale</p> <p>calcolo da effettuare</p> <p>$525 \times 160 \text{ (cat. A/2)} = € 84.000$</p>	<p>Applichiamo ora l'aliquota TASI deliberata dal Comune moltiplicando la Base Imponibile, derivante dal passaggio 3, per l'Aliquota TASI</p> <p>esempio : Aliquota 2 per mille</p> <p>calcolo da effettuare</p> <p>$€ 84.000 \times 0,002 = € 168,00$</p>	<p>Applichiamo ora la percentuale di possesso, partendo dall'importo della TASI lorda come derivante da passaggio 4</p> <p>Esempio : € 168,00</p> <p>- Possessori n.2</p> <p>- Quota di <u>possesso 50% ciascuno</u></p> <p>calcolo da effettuare</p> <p>1) € 168,00 x 50% possesso = € 84,00</p> <p>IMPOSTA TASI DA VERSARE</p> <p>€ 84,00</p> <p>(in n.2 rate da € 42,00 ciascuna oppure in unica soluzione di € 84,00)</p>

MOLTIPLICATORI PER CATEGORIA CATASTALE DEL FABBRICATO

DA UTILIZZARE NELLO SCHEMA DI CALCOLO TASI SOPRA INDICATO

<p>Gruppo A (escluso A/10)</p> <p>e Cat. C/2 – C/6 – C/7</p>
X 160

CHI DEVE VERSARE IL TRIBUTO - TASI

Nel 2014, dovranno versare la TASI

SOLO I POSSESSORI DI ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE E DICHIARAZIONE TASI

DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE		Art.13, comma 2 D.L. 201/2011 - Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE	Nella misura massima di 1 pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2-C/6 - C/7	Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate , anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale. Pertanto qualora le pertinenze siano iscritte in catasto separatamente all'abitazione principale ed in presenza di più di 1 unità immobiliare classificata nelle categorie C/2-C/6-C/7, il contribuente è invitato a produrre al Comune, entro il termine di scadenza di presentazione della dichiarazione TASI, apposita dichiarazione/ autocertificazione con gli estremi catastali della/e unità immobiliare/i da considerare pertinenza dell'abitazione principale , così da permettere al Comune la verifica dell'esatto adempimento degli obblighi relativi al versamento dell'imposta, che altrimenti potrebbero comportare una non corretta attribuzione della pertinenza, non disponendo degli elementi necessari alla sua corretta identificazione. Tale indicazione viene fornita a favore del contribuente che potrà così correttamente indicare quali unità immobiliari sono da considerare pertinenza della sua abitazione nel rispetto dei limiti normativi

<p>DICHIARAZIONE TASI</p>	<p>Entro il 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.</p>	<p>I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.</p> <p>Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.</p> <p>La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.</p> <p>Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.</p>
----------------------------------	--	--

<p>CODICE COMUNE</p> <p>VERSAMENTO MODELLO F24</p>	
<p>VALFURVA</p>	<p>L576</p>

<p>CODICI TRIBUTO TASI</p> <p>VERSAMENTO MODELLO F24</p>	
<p>DESCRIZIONE TRIBUTO</p>	<p>CODICE TRIBUTO</p>
<p>TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.</p>	<p>3958</p>